

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00176 Villecco Calipari: Tagli agli organici della scuola, in particolare in Calabria	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-00180 Siragusa: Problemi inerenti il personale inquadrato come « esecutore scolastico addetto ai servizi generali » nel comune e nella provincia di Palermo	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-00182 Siragusa: Iniziative concernenti le scuole paritarie nella regione Sicilia, volte ad evitare il fenomeno dei « diplomifici »	87
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92

AUDIZIONI:

Audizione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.20.

5-00176 Villecco Calipari: Tagli agli organici della scuola, in particolare in Calabria.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta,

rilevando che l'atto di sindacato ispettivo si riferiva ai tagli agli organici disposti con il recente decreto-legge n. 112 del 2008 e non a quelli disposti con l'ultima legge finanziaria. Rileva peraltro che non è possibile effettuare tagli in base a previsioni demografiche e che in ogni caso tali previsioni con riferimento alla Calabria sembrano discutibili.

5-00180 Siragusa: Problemi inerenti il personale inquadrato come « esecutore scolastico addetto ai servizi generali » nel comune e nella provincia di Palermo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della ri-

sposta ricevuta, rilevando in particolare che la questione posta nell'atto di sindacato ispettivo ha evidenziato uno scarso coordinamento delle autorità statali con quelli regionali e che in ogni caso occorre dare adeguata tutela a dei lavoratori che hanno operato con professionalità e dedizione.

5-00182 Siragusa: Iniziative concernenti le scuole paritarie nella regione Sicilia, volte ad evitare il fenomeno dei « diplomifici ».

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, auspicando che il Ministero vigili affinché il diritto allo studio degli studenti indicati nell'atto ispettivo da lei presentato sia adeguatamente tutelato.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI

Giovedì 24 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 15.50.

Audizione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paola GOISIS (LNP), Giuseppe FIORONI (PD), Benedetto Fabio GRANATA (PdL), Emerenzio BARBIERI (PdL) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC).

Interviene per una precisazione la deputata Paola GOISIS (LNP).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.35.

ALLEGATO 1

**5-00176 Villecco Calipari: Tagli agli organici della scuola,
in particolare in Calabria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno premettere che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007), conteneva una serie di misure che avrebbero comportato, nel biennio 2007-2008, un contenimento degli organici di complessive 47.000 unità tra personale docente e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Verificata l'impossibilità di conseguire dette riduzioni in soli due anni, con l'articolo 2, comma 412, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) si è proceduto ad una rimodulazione del citato intervento con la previsione di una riduzione complessiva di posti, tra personale docente ed ATA, di 14.000 unità per l'anno 2007-2008 e di 11.000 unità per ciascuno dei tre anni successivi (2008-2009 – 2009-2010 – 2010-2011).

Per l'anno scolastico 2008-2009 la medesima legge finanziaria ha disposto un ulteriore contenimento nella misura di 2.000 posti, portando in tal modo a 13.000 unità l'intervento riduttivo da attuare in questo stesso anno scolastico.

La legge ha inoltre mantenuto la clausola di salvaguardia che prevede la riduzione delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero, ad eccezione delle competenze spettanti al personale, in misura corrispondente alla quota di riduzioni non operata in ciascun anno.

Le riduzioni da operare nell'anno scolastico 2008-2009 sono state suddivise in 12 mila posti per il personale docente e mille posti per il personale ATA.

La riduzione/incremento di posti relativi al personale docente è stata definita, per ogni regione, tenendo conto prioritariamente

della previsione dell'incremento o del decremento degli alunni, ma necessariamente anche di tutte le nuove disposizioni di razionalizzazione previste dalla legge finanziaria 2008. Sono state inoltre applicate tutte le altre misure individuate dalla finanziaria stessa per il raggiungimento dell'obiettivo, quali l'innalzamento del rapporto alunni/classe, la riduzione dei posti di docenti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria, la possibilità di derogare ai parametri stabiliti per la formazione delle classi.

Le previste riduzioni sono adottate – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in parte in organico di diritto, per una quota pari al 60 per cento e la restante quota del 40 per cento in organico di fatto; ciò per non arrecare grave pregiudizio alla qualità del servizio scolastico, corrispondere meglio alle esigenze del territorio, ed inoltre per avere una maggiore disponibilità di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo, nonché per una maggiore stabilità del personale interessato, a tutela della continuità didattica.

Lo schema di decreto interministeriale riguardante gli organici di diritto per l'anno scolastico 2008-2009 – ove è stata determinata la quota di posti da ridurre – sottoscritto dai due Ministri interessati, è stato trasmesso alla Corte dei conti per il visto di registrazione e inviato ai Direttori generali con circolare n. 19 del 1° febbraio 2008.

Successivamente con nota del 4 giugno 2008 protocollo 9242 è stata comunicata la quota di riduzioni da effettuare in orga-

nico di fatto e con circolare n. 58 del 20 giugno 2008, sono state impartite istruzioni ed indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Nella ripartizione si è tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni che per alcune Regioni ha fatto registrare un minor calo e per altre un minore incremento di alunni rispetto alla previsione utilizzata per la determinazione dell'organico di diritto.

Per realizzare pienamente la funzionalità e l'attività delle scuole, sono stati attivati incontri con le Regioni e gli Enti locali al fine di assumere scelte il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico ed assicurare un più razionale utilizzo delle risorse.

Tanto premesso, per quanto riguarda in particolare la regione Calabria, gli interventi adottati sono stati determinati anche da un considerevole decremento delle iscrizioni rispetto al decorso anno scolastico. Infatti si sono registrate circa 6.000 iscrizioni in meno, ciò ha comportato una riduzione di complessivi 1.655 posti.

Si fa comunque presente che gli stessi provvedimenti tengono anche conto della particolare orografia del territorio nonché della carenza di vie di comunicazione della Regione.

Giova ricordare che i vari interventi riduttivi previsti dalla legge finanziaria 2007, in attuazione della quale è derivata la legge finanziaria 2008, tendono ad innalzare il rapporto nazionale alunni/classi dello 0,4 portandolo dall'attuale 20,6 a 21 alunni per classe. Dai dati comunicati

dall'Ufficio scolastico regionale della Calabria, la media regionale è inferiore al parametro nazionale sopra indicato, pari a 20,6 alunni per classe; infatti il rapporto alunni classe è il seguente: nella scuola dell'infanzia 19,83, nella scuola primaria 15,83, nella scuola secondaria di primo grado 19,32 e nella scuola secondaria di secondo grado 20,58. Quindi la Regione Calabria non risulta penalizzata rispetto ad altre Regioni tant'è che la media di alunni per classe, oltre ad essere inferiore alla media nazionale, è altresì lontana dai 25 alunni richiesti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998 riguardante la formazione delle classi.

Vorrei precisare, infine, gli interventi sulla scuola contenuti nel decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, in corso di conversione, intendono dare alla scuola una nuova e necessaria organizzazione in quanto quella attuale non è soddisfacente né per gli alunni né per i docenti. Al riguardo si stanno svolgendo al Ministero una serie di studi sotto forma di simulazione di coordinamento tra qualità del servizio ed esigenze di razionalizzazione dei costi.

Nello stesso decreto-legge sono state introdotte apposite misure che consentiranno di incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Infatti, è previsto che una quota delle economie di spesa, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, commi 411 e 412 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), è destinata ad incrementare nella misura del 30 per cento le su indicate risorse.

ALLEGATO 2

5-00180 Siragusa: Problemi inerenti il personale inquadrato come « esecutore scolastico addetto ai servizi generali » nel comune e nella provincia di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda, oggetto dell'interrogazione in discussione, è ben nota all'Onorevole interrogante.

Si ricorda ad ogni modo che prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 – la quale ha previsto il passaggio nei ruoli dello Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche – il Comune di Palermo decise di riqualificare il personale, che svolgeva nelle scuole elementari le mansioni di bidello, tramite un corso non selettivo; analoga decisione è stata assunta dalla Provincia pur senza ricorrere ad alcun corso di riqualificazione. Entrambi gli Enti locali inquadrarono il personale suddetto nel IV livello senza però mutarne le mansioni. Infatti, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 il personale ha continuato a svolgere le mansioni di bidello pur se retribuito come « esecutore » (ex IV livello funzionale).

Il problema è però nato dal fatto che il nuovo contratto collettivo degli Enti Locali inquadrava gli esecutori nell'area B, e non prevedeva per questa qualifica mansioni che attengono alla pulizia dei locali.

Appena il Comune e la Provincia hanno manifestato l'intenzione di trasferire allo Stato tale personale questo si è rifiutato di svolgere le mansioni che per tutto il 1999 aveva svolto.

Nel contempo la Provincia di Palermo ha rigettato la richiesta di opzione; anche il Comune di Palermo ha operato in tal senso dando però esecuzione, con effetto retroattivo, ai contratti degli Enti locali e

modificando il precedente mansionario. Tutto il personale in questione è transitato pertanto nei ruoli dello Stato.

Questi provvedimenti hanno evidentemente provocato forme di protesta e un interminabile contenzioso. Nel 2002 decisioni della magistratura hanno riconosciuto il diritto di tale personale ad essere inquadrato non come collaboratore scolastico ma come aiutante tecnico o assistente amministrativo; l'Amministrazione è ricorsa in appello in considerazione del fatto che il numero del personale coinvolto era tale da creare problemi di consistente soprannumero nei su indicati profili.

In appello la Magistratura ha accolto la tesi dell'Amministrazione scolastica secondo cui qualora le mansioni non risultassero coincidenti con quelle del collaboratore scolastico dovevano essere considerati illegittimi i provvedimenti con i quali l'Amministrazione provinciale aveva respinto le richieste del personale in questione di restare presso l'Ente stesso.

In tale contesto si inquadra la vicenda dei dipendenti del Comune di Palermo ai quali fa riferimento l'Onorevole interrogante. Per questo personale, com'è noto, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro, con sentenza di I grado del 3 ottobre 2002, ha sancito il diritto all'inquadramento nel profilo « B2 » del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, anziché in quello di collaboratore scolastico dell'area « A » del medesimo contratto.

L'allora Centro Servizi amministrativi di Palermo, appena venuto a conoscenza

del dispositivo di questa sentenza, con nota del 4 dicembre 2002, ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, come per tutti i casi analoghi, di promuovere l'appello.

Con nota del 16 dicembre 2002, l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto presente di non reputare opportuno proporre appello avverso la sentenza sulla base del solo dispositivo, nella considerazione che era prossima la pubblicazione della decisione formalmente sollecitata con apposita istanza rivolta alla cancelleria del Tribunale di Palermo-sezione lavoro.

Nell'udienza del 9 dicembre 2004 la Corte di Appello, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto perché depositato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.

Questi sono i fatti.

L'Amministrazione a questo punto ha dovuto dare esecuzione alla decisione in parola essendosi formata la cosa giudicata.

Il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, su conforme parere del Ministero, ha ravvisato la necessità di attivare appositi percorsi di qualificazione e di riconversione professionale finalizzati all'acquisizione, da parte di detto personale, di competenze particolarmente mirate alla sua effettiva utilizzazione ciò perché tale personale, sebbene rivendicasse l'inquadramento nel profilo di assistente tecnico

e assistente amministrativo, di fatto, anche dopo il passaggio di livello contrattuale disposto a suo tempo dal Comune di Palermo (dal III al IV ex EE.LL.) ha continuato a svolgere le mansioni di collaboratore scolastico, pur percependo lo stipendio del livello superiore in quanto non ha mostrato le capacità necessarie a svolgere le funzioni proprie dei rispettivi profili professionali.

La durata dei corsi è stata di trecento ore.

A detto personale è stato quindi fornito adeguato supporto di non poco conto.

La proposta dell'Onorevole interrogante – di considerare detto personale fuori ruolo « senza intaccare l'Organico degli Assistenti tecnici della provincia di Palermo » – non è praticabile in quanto comporterebbe un indebito aggravio di spesa e, inoltre non è in linea con le misure contenute nel decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008, in corso di conversione.

Analogamente non è possibile accogliere la soluzione prospettata in subordine – di assegnare il personale interessato « pur in mancanza di qualsiasi titolo al laboratorio AR19 (assistenti per l'infanzia) » – atteso che, come comunicato dal responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, « nella provincia di Palermo, vi è un solo posto e quindi si tratterebbe di inquadrarli in soprannumero e di utilizzarli nelle scuole primarie quale personale soprannumerario ».

ALLEGATO 3

5-00182 Siragusa: Iniziative concernenti le scuole paritarie nella regione Sicilia, volte ad evitare il fenomeno dei « diplomifici ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante rappresenta la situazione verificatasi in alcune scuole non statali paritarie della Sicilia in seguito allo sdoppiamento di classi terminali di corsi di studio di scuola media superiore; prendendo spunto da tale situazione, chiede l'adozione di una « ordinanza che stabilisca che la mancata osservanza delle norme sugli esami comporta per le scuole paritarie, che hanno accolto candidati più di quanto è loro consentito, la revoca della parità ».

Come è noto, per il riconoscimento della parità alle scuole che ne fanno richiesta, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 10 marzo 2000 prevede, tra l'altro, l'organica costituzione di corsi completi e stabilisce espressamente che non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.

La circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003, nel fornire indicazioni per l'attuazione della legge n. 62 del 2000, al punto 3.6, secondo capoverso, citato nell'atto di sindacato ispettivo, prevede che « In presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell'offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe e ne rendono necessario lo sdoppiamento, il gestore comunica la situazione all'Ufficio scolastico regionale competente ai fini degli eventuali accertamenti e in vista della necessaria programmazione degli esami finali del corso ».

Successivamente, in relazione a quesiti pervenuti in ordine alla formazione di

classi collaterali nelle scuole paritarie di istruzione secondaria di secondo grado, il Ministero ha inviato a tutti gli uffici scolastici regionali la nota protocollo n. 10360 del 16 ottobre 2007 con la quale è stata data diffusione della nota ministeriale protocollo n. 2427 del 10 marzo 2006, diretta all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, contenente chiarimenti in proposito.

Con la suddetta nota del 10 marzo 2006, il Ministero, partendo dal principio normativo posto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 62 del 2000, secondo cui la parità è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi a partire dalla prima, ha fatto presente che la circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 « disciplina la fattispecie della formazione delle classi collaterali al punto 3.6 elencando a titolo esemplificativo talune circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti. Tali circostanze vengono qualificate come impreviste evenienze a sottolineare il carattere del tutto eccezionale e residuale dell'esistenza di classi collaterali. Ne consegue che il numero di classi collaterali non può essere superiore all'unità in quanto, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi ».

È poi intervenuto il decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 – Regolamento recante la disciplina delle modalità procedurali per il riconosci-

mento della parità scolastica e per il suo mantenimento, adottato ai sensi della legge n. 27 del 3 febbraio 2006 – nel quale si ribadisce che l'istanza di riconoscimento della parità deve, tra l'altro, contenere l'impegno a costituire corsi completi e che la parità non può essere riconosciuta a singole classi.

Il quadro normativo sopra esposto è dunque chiaro e non lascia dubbi circa l'illegittimità degli atti compiuti da scuole paritarie che, all'ultimo anno di corso, attivano classi terminali con alunni di nuova iscrizione, dopo che abbiano sostenuto esami di idoneità.

L'eventuale insorgere di contenzioso potrebbe semmai essere determinato dalla non tempestiva adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento delle classi terminali in argomento, con comprensibile disagio degli studenti interessati che vengono così ad assumere lo *status* di candidati esterni in prossimità delle prove dell'esame di Stato.

Ciò è quanto si è in effetti verificato in Sicilia nella situazione descritta nella interrogazione.

A questo proposito, va preliminarmente ricordato che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 10 giugno 2004, spetta alla Regione Siciliana il potere di verificare la sussistenza ed il permanere dei presupposti per il riconoscimento della parità scolastica, ivi compreso quindi il potere di revoca della parità.

Vengo quindi alla specifica questione prospettata. Essa riguarda alcune scuole paritarie siciliane che, come riferito nell'atto in discussione, hanno interpretato in modo errato il punto 3.6, secondo capoverso, della circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003, ritenendo di poter sdoppiare classi terminali per la presenza di nuovi alunni iscritti solitamente dopo aver sostenuto esami di idoneità ovvero considerando come « impreviste evenienze » richieste di iscrizione in classi serali terminali che non fanno parte della normale offerta formativa.

Secondo quanto riferito dall'Ufficio scolastico regionale, sulla situazione deter-

minatasi potrebbe avere influito il fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, aveva accolto il ricorso di un gestore con la motivazione che né la legge né alcuna altra normativa prevedevano una autorizzazione delle classi collaterali in questione.

Va rilevato che le anzidette note ministeriali del 16 ottobre 2007 e del 10 marzo 2006, contenenti chiarimenti in ordine alla formazione di classi collaterali, sono state diramate agli uffici scolastici provinciali della Sicilia con una nota congiunta della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, dato che in Sicilia, come già detto, la competenza sul riconoscimento della parità appartiene alla Regione e non allo Stato.

Con successive note sono state impartite istruzioni agli Uffici scolastici provinciali della Sicilia, ai quali è attribuita la diretta vigilanza sulle scuole paritarie.

A questo punto, i singoli Uffici scolastici provinciali hanno comunicato alle scuole paritarie l'illegittimità della costituzione indiscriminata di classi collaterali salvo che a Catania ove, per un errore di comunicazione interna ancora in accertamento, non si è data comunicazione delle note ministeriali del 16 ottobre 2007 e del 10 marzo 2006.

I gestori delle scuole interessate hanno impugnato i provvedimenti in questione ed il TAR Sicilia, con sentenza di merito, ha dichiarato l'illegittimità di detti provvedimenti sotto il profilo della loro intempestività.

L'Avvocatura dello Stato è ricorsa in appello ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso tutte le sentenze impuginate.

Di fronte ai provvedimenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, anche con il conforto informale dell'Avvocatura, in esecuzione delle suddette decisioni giurisdizionali, al fine di non danneggiare alunni in buona fede, ha disposto che gli iscritti a dette classi collaterali sostenessero comunque gli esami

di Stato da esterni presso scuole statali, ricorrendo, dato il loro numero, a commissioni di solo esterni.

Secondo quanto riferito dal medesimo Ufficio scolastico regionale, gli esami dei candidati si sono svolti regolarmente anche se vi è un discreto numero di alunni che non si è presentato alle prove scritte.

Con nota ministeriale del 27 giugno 2008, ai candidati risultati assenti alle prove scritte della sessione ordinaria di esami 2008 è stata data la possibilità di sostenere le prove suppletive presso le stesse commissioni cui sono stati assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Nella stessa nota è stato inoltre previsto che, in caso di assenza alle prove suppletive, si fa riferimento all'articolo 18, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 30 del 10 marzo 2008; trattasi della disposizione in base alla quale, in casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dalla citata ordinanza ministeriale all'articolo 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle previste condizioni possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

Recentemente, poiché risulta che non tutti i candidati interessati si sono avvalsi

delle prove suppletive, motivando in alcuni casi tale comportamento con il non essere stati raggiunti da opportuna informazione, considerato l'appello di un non ben identificato « comitato permanente degli studenti », pervenuto il 5 luglio scorso, con nota ministeriale del 18 luglio si è ritenuto opportuno confermare quanto comunicato con la precedente nota del 27 giugno: è stata quindi garantita l'ulteriore possibilità di un'apposita sessione straordinaria, prevista dalla suddetta ordinanza ministeriale n. 3 del 2008 all'articolo 18, comma 4, a condizione che venga adeguatamente motivata ed esplicitata la volontà di sostenere la prova con richiesta scritta rivolta al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, fermo restando lo *status* di studenti privatisti assegnati ad istituzioni scolastiche statali.

Faccio presente infine che, per l'avvenire, come comunicato dal Direttore scolastico regionale per la Sicilia, vista la chiara presa di posizione dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione ed il disposto del suddetto decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007, non potranno più funzionare classi collaterali. Recenti richieste in tal senso sono state respinte.